

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0967

Lunedì 07.12.2015

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

- ◆ **Giudici e avvocati presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano: la garanzia di un processo serio – Nota di Padre Federico Lombardi**
- ◆ **Intervista al Prof. Cesare Mirabelli: Processo in Vaticano e libertà di stampa**

-
- ◆ **Giudici e avvocati presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano: la garanzia di un processo serio – Nota di Padre Federico Lombardi**

[Testo in lingua italiana](#)

[Traduzione in lingua inglese](#)

[Traduzione in lingua spagnola](#)

[Traduzione in lingua francese](#)

[Testo in lingua italiana](#)

Nelle settimane scorse, da quando è stato avviato il processo per la diffusione di documenti riservati comunemente indicato come “Vatileaks 2”, si sono scritte e dette molte osservazioni e valutazioni sul sistema giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e in particolare sul Tribunale presso cui tale processo è incardinato e le procedure da esso seguite. Poiché molte di tali osservazioni sono inappropriate - o a volte del tutto ingiustificate – è giusto offrire alcune considerazioni per maturare una visione più chiara e una valutazione più corretta di questo aspetto fondamentale della vicenda.

Anzitutto, anche se dovrebbe essere ovviamente evidente, bisogna ricordare che nello Stato della Città del Vaticano vige un sistema giudiziario proprio, del tutto autonomo e separato da quello italiano, dotato dei propri organi giudiziari per i diversi gradi di giudizio e della necessaria legislazione in materia penale e di procedura penale.

In esso esistono tutte le garanzie processuali caratteristiche dei più evoluti ordinamenti contemporanei. Infatti sono previsti e pienamente attuati tutti i principi fondamentali, quali la precostituzione per legge del giudice naturale, la presunzione d'innocenza, la necessità di una difesa tecnica (tramite avvocati di fiducia o d'ufficio), la libertà del collegio giudicante di formarsi una convinzione sulla base delle prove, in un dibattimento pubblico e nel contraddittorio tra accusa e difesa, sino alla emanazione di una sentenza che deve essere motivata e che può essere impugnata sia con l'appello sia poi con il ricorso per cassazione. Più di recente, infine, è stato anche espressamente introdotto nell'ordinamento vaticano il diritto al giusto processo ed entro un termine ragionevole (art. 35 Legge N. IX, dell'11 luglio 2013).

Le persone incaricate della funzione giurisdizionale, sia inquirente che giudicante, vengono poi selezionate tramite cooptazione, non potendo essere reclutate mediante un concorso pubblico tra i cittadini dello Stato, come normalmente avviene presso gli altri Stati. Esse vengono così selezionate tra professionisti di altissimo livello, già di consolidata esperienza e di fama riconosciuta (come il curriculum di ciascuno di essi, facilmente reperibile su internet, attesta). Sono infatti tutti professori universitari in Università italiane.

Quanto agli avvocati, si è lamentata un'ipotetica violazione del diritto di difesa degli imputati, ai quali non si sarebbe consentito di essere assistiti da avvocati di fiducia di loro scelta. A questo proposito occorre evitare un equivoco di fondo: le regole vigenti nell'ordinamento vaticano, applicate dalle autorità giudiziarie, sono perfettamente in linea con quelle della maggior parte degli ordinamenti processuali del mondo, dove l'ammissione al patrocinio nei tribunali richiede una specifica abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata in presenza di requisiti e titoli stabiliti da ogni ordinamento. Non deve sorprendere, quindi, che un avvocato abilitato in Italia non possa per ciò solo patrocinare nello Stato della Città del Vaticano, così come non potrebbe patrocinare nemmeno in Germania, in Francia, ecc. Il ragionamento contrario, d'altronde, implicherebbe che un imputato straniero potrebbe anche pretendere di essere assistito in Italia da un avvocato parimenti straniero, solo perché di propria fiducia, il che non è però consentito. Tali condizioni non costituiscono quindi un limite dell'ordinamento vaticano, ma un'ulteriore conferma della sua autonomia e completezza.

Tutti gli Avvocati sono iscritti a un Albo, facilmente consultabile, di professionisti ammessi a patrocinare innanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nel quale vengono selezionati gli avvocati d'ufficio o scelti gli avvocati di fiducia.

Si tratta di avvocati qualificati non solo presso i tribunali della Chiesa e della Santa Sede, ma anche presso i tribunali italiani, essendo tutti iscritti nei rispettivi consigli dell'Ordine degli avvocati italiani. Non solo, essi sono anche in possesso di una seconda laurea in diritto canonico e di un ulteriore diploma di specializzazione triennale conseguito presso il Tribunale rotale. Si tratta quindi di professionisti che, oltre ad avere l'abilitazione richiesta per il patrocinio in Italia, possiedono anche conoscenze ulteriori che li rendono adatti al patrocinio in un ordinamento in cui è necessario conoscere il diritto canonico.

Vi sono quindi tutte le premesse per avere piena fiducia nella serietà e nella competenza di chi deve garantire il corretto svolgimento di un processo che, per diverse ragioni, attira l'attenzione di molti.

[02161-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Traduzione in lingua inglese

Judges and lawyers at Vatican City State Tribunal: guaranteeing a fair trial - Note of Father Federico Lombardi

In recent weeks, since the opening of the trial for the dissemination of reserved documents commonly known as

“Vatileaks 2”, many observations and evaluations have been written regarding the judicial system of Vatican City State and in particular on the Tribunal where this trial and its related procedures are taking place. Since many of these observations are inappropriate, or at times entirely unjustified, it would appear opportune to offer some considerations enabling a clearer view and a more just evaluation of this fundamental aspect of the situation.

Firstly, although this should be self-evident, it is necessary to recall that Vatican City State has its own legal order, entirely autonomous and separate from the Italian legal system, and has its own judicial bodies for the various levels of judgement and the necessary legislation in terms of criminal matters and procedure.

Within this latter there exist all the procedural guarantees characteristic of the most advanced contemporary legal systems. Indeed, all the fundamental principles are established and fully implemented: an independent and impartial tribunal constituted by law, the presumption of innocence, the right to a technical defence (by private or ex officio legal representation), and the freedom of the judicial college to form an opinion on the basis of evidence in public hearing and in debate between the prosecution and the defence, leading to the issuance of a sentence able to be substantiated and with the possibility of being contested by appeal and ultimately annulled.

All those engaged in judicial roles, both investigators and judges, are selected via cooptation; they may not be recruited by way of a public selection procedure open to the citizens of the State, as normally occurs in other States. They are selected from among professionals of the highest level, with consolidated experience and a recognised reputation (as may be seen in their curricula vitae, which can be consulted via internet). Indeed, they are all professors in Italian universities.

With regard to the lawyers, a violation of the right to a defence has been hypothesised. In this respect it is necessary to avoid a basic mistake: the current Vatican legislation, applied by the legal authorities, is perfectly in line with procedural law in the majority of jurisdictions throughout the world, where a specific qualification is required for admission to practice in the courts; this is issued subject to certain prerequisites and the possession of specified qualifications. It is therefore unsurprising that a lawyer able to practice in Italy may not be able to do so in Vatican City State, just as he or she would not be able to practice in Germany or France. Arguments to the contrary would imply that a foreign defendant would be able to claim to be represented in Italy by a foreign private lawyer, which is not permitted. Such conditions do not constitute a limit imposed by the Vatican legal order, but rather a further confirmation of its autonomy and completeness.

All lawyers are enrolled on an easily consulted professional register of lawyers with right of audience before the Vatican City State Tribunal. Ex officio or private lawyers may be selected from the professionals on this register.

These are lawyers qualified not only at the Tribunals of the Church and the Holy See, but also in the Italian courts, as they are all registered in the respective councils of the Order of Italian lawyers. In addition, they also possess a second degree in canon law and a further diploma conferred following a three-year specialist course at the Roman Rota. Therefore, they are professionals who, aside from being authorised to practise in Italy, are also in possession of further knowledge rendering them eligible for practice in a jurisdiction in which a knowledge of canon law is necessary.

These are prerequisites necessary to guarantee the professionalism and competence of those who are entrusted with ensuring the proper conduct of a trial which, for various reasons, attracts broad attention.

[02161-EN.01] [Original text: Italian - working translation]

Traduzione in lingua spagnola

Jueces y abogados en el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano: La garantía de un proceso serio – Nota del Padre Federico Lombardi

En las últimas semanas, desde el comienzo del proceso por la divulgación de documentos confidenciales,

comúnmente conocido como "Vatileaks 2", mucho se ha escrito y se hablado sobre la evaluación del sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano y en particular sobre el Tribunal en el que dicho proceso está incardinado y los procedimientos que sigue. Debido a que muchos de estos comentarios son inapropiados - o, a veces totalmente injustificados - es oportuno presentar algunos datos para tener una visión más clara y poder evaluar correctamente este aspecto fundamental del caso.

En primer lugar, aunque debería ser evidente, cabe recordar que en el Estado de la Ciudad del Vaticano está en vigor un sistema judicial propio, completamente autónomo y separado del italiano, dotado de sus propios órganos judiciales para los distintos niveles de juicio y de la legislación necesaria en material de derecho penal y procesal.

Dicho sistema cuenta con todas las garantías procesales de los sistemas jurídicos contemporáneos más avanzados. De hecho, están previstos y cumplidos plenamente todos los principios fundamentales, tales como la preconstitución por derecho del juez natural, la presunción de inocencia, la necesidad de una defensa técnica (a través de abogados de confianza o de turno de oficio), la libertad de los jueces de llegar a una convicción basada en las pruebas, en una audiencia pública y en el debate entre la acusación y la defensa, hasta la emisión de una sentencia que debe ser motivada y que puede ser impugnada sea con la apelación o posteriormente con el recurso de casación. Por último, recientemente se introdujo también expresamente en el ordenamiento jurídico vaticano el derecho al justo proceso y en un plazo razonable (art. 35 Ley N° IX, 11 de julio de 2013).

Todas las personas interesadas por la función judicial, tanto instructores como jueces, se seleccionan por cooptación, ya que no pueden designarse a través de públicas oposiciones entre los ciudadanos del Estado, como sucede en otros estados. Por tanto, son seleccionados entre los profesionales de alto nivel, que cuentan con amplia experiencia y reconocido prestigio (como atestigua el curriculum de cada uno de ellos, que se encuentra fácilmente en Internet). Todos son profesores universitarios en las universidades italianas.

Por cuanto respecta a los abogados, se ha hablado de una hipotética violación del derecho de defensa de los imputados, a los cuales no se habría permitido ser defendidos por los abogados de confianza de su elección. En este sentido hay que evitar un malentendido fundamental: la normativa vigente en el Vaticano, aplicada por los tribunales, es absolutamente conforme con la de la mayoría de las leyes procesales del mundo, donde la admisión al patrocinio en los tribunales requieren una habilitación específica para el ejercicio de la profesión, concedida en presencia de requisitos y calificaciones establecidos por cada ordenamiento. No es de extrañar, pues, que un abogado habilitado en Italia no pueda por esa sola razón ejercer su patrocinio en el Estado de la Ciudad del Vaticano, así como tampoco podría hacerlo en Alemania, Francia, etc. El argumento contrario implicaría que un imputado extranjero pretendiera que lo defendiera en Italia un abogado también extranjero, solo porque es de su confianza, lo cual no está permitido. Por lo tanto, estas condiciones no constituyen un límite del ordenamiento vaticano sino una confirmación más de su autonomía e integridad.

Todos los abogados están inscritos en un Colegio profesional, que se puede consultar fácilmente, de profesionales autorizados al patrocinio ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, entre los cuales se selecciona a los abogados de turno de oficio o se eligen los abogados de confianza.

Se trata de abogados calificados no sólo en los tribunales de la Iglesia y de la Santa Sede, sino también en los tribunales italianos y todos están inscritos en los respectivos Colegios de abogados italianos. Además, todos ellos tienen un segundo título universitario en Derecho Canónico y un diploma de postgrado de tres años más otorgado por el Tribunal de la Rota Romana. Se trata, pues de profesionales, que junto con la titulación requerida para el patrocinio en Italia, cuentan también con conocimientos adicionales que los hacen adecuados para la práctica en una jurisdicción en la que es necesario conocer el derecho canónico.

Se dan, pues, todas las premisas para tener plena confianza en la profesionalidad y la competencia de aquellos que deben garantizar el correcto desarrollo de un proceso que, por diversas razones, atrae la atención de muchos.

[02161-ES.01] [Texto original: Italiano - Traducción no oficial]

Traduzione in lingua francese

Juges et avocats du Tribunal de l'Etat de la Cité du Vatican : la garantie d'un procès sérieux - Mise au point du P.Lombardi

Ces dernières semaines, depuis l'ouverture du procès concernant la divulgation de documents confidentiels et connu sous le nom de «Vatileaks 2», on a assisté à un foisonnement de remarques et de jugements sur le système judiciaire de l'Etat de la Cité du Vatican et en particulier sur le Tribunal chargé de ce procès et sur les procédures suivies. Puisque ces remarques sont souvent inadéquates – ou parfois totalement injustifiées – nous avons jugé bon de proposer quelques considérations afin de favoriser une vision plus claire et une évaluation plus correcte de cet aspect fondamental de l'affaire.

En premier lieu, même si cela devrait être évident, il faut rappeler que l'Etat de la Cité du Vatican possède son propre système judiciaire, totalement autonome et indépendant du système italien, doté de ses propres instances judiciaires pour les différents degrés de jugement et de la législation nécessaire en matière pénale et de procédure pénale.

Ce système judiciaire possède toutes les garanties processuelles qui caractérisent les systèmes contemporains les plus modernes. Tous les principes fondamentaux, en effet, sont prévus et pleinement appliqués, tels que la préconstitution du droit au juge naturel, la présomption d'innocence, la nécessité d'une défense (par l'intermédiaire d'un avocat choisi ou commis d'office), la liberté de la magistrature assise de former son jugement sur la base des preuves, dans des débats publics et dans le contradictoire entre accusation et défense, jusqu'à l'énonciation de la sentence qui doit être motivée et qui peut être attaquée en appel ou, par la suite, par pourvoi en cassation. Enfin, le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable a été récemment introduit dans le système juridique du Vatican (art. 35 loi N. IX, du 11 juillet 2013).

Les personnes chargées d'une fonction juridictionnelle, qu'elles appartiennent à la magistrature assise ou à la magistrature debout, sont sélectionnées par cooptation, puisqu'elles ne peuvent pas être recrutées par le biais d'un concours public ouvert à tous les citoyens, comme cela se fait habituellement dans les autres Etats. Elles sont sélectionnées parmi des professionnels de très haut niveau, bénéficiant d'une expérience solide et d'une bonne réputation (comme le prouve le CV de chacun d'entre eux, qu'il est facile de retrouver sur internet). Ils enseignent tous dans des Universités italiennes.

Quant aux avocats, certains ont critiqué une prétendue violation du droit à la défense des prévenus, qui n'auraient pas été autorisés à demander l'assistance d'avocats de leur choix. A ce propos, il faut dissiper un malentendu essentiel: les règles en vigueur dans l'institution vaticane, appliquées par les autorités judiciaires, sont parfaitement en ligne avec les procédures de la plupart des pays du monde, où pour être admis comme défenseur dans un tribunal il faut avoir obtenu une habilitation spécifique à l'exercice de la profession, délivrée en présence de qualités et de diplômes requis par le système judiciaire concerné. Il ne faut donc pas s'étonner si un avocat habilité en Italie ne puisse pas plaider dans l'Etat de la Cité du Vatican, comme il ne le pourrait d'ailleurs pas en Allemagne, en France etc..... Le raisonnement inverse impliquerait d'ailleurs qu'un inculpé étranger puisse prétendre être assisté en Italie par un avocat étranger de son choix, ce qui n'est pas permis. Ces conditions ne représentent donc pas une limite du système judiciaire du Vatican, mais une confirmation ultérieure de son autonomie et de son caractère exhaustif.

Tous les avocats sont inscrits à un Tableau, qu'on peut facilement consulter, dont font partie des professionnels autorisés à plaider devant le Tribunal de l'Etat de la Cité du Vatican, et parmi lesquels sont sélectionnés les avocats commis d'office ou sont choisis les avocats de confiance.

Il s'agit d'avocats qualifiés, non seulement auprès des tribunaux de l'Eglise et du Saint-Siège, mais aussi auprès des tribunaux italiens; ils sont tous inscrits aux conseils respectifs de l'Ordre des avocats italiens. De plus, ils ont obtenu un deuxième doctorat en droit canonique et une spécialisation triennale auprès du Tribunal de la Rote. Il

s'agit donc de professionnels, qui non seulement ont été habilités à plaider en Italie, mais qui possèdent également des compétences supplémentaires qui les rendent aptes à plaider dans un système où il est nécessaire de connaître le droit canon.

Toutes les prémisses existent donc pour que l'on ait pleinement confiance dans la rigueur et la compétence de ceux qui doivent garantir le bon déroulement d'un procès qui, pour différentes raisons, suscite un grand intérêt.

[02161-FR.01] [Texte original: Italien - version de travail]

◆ **Intervista al Prof. Cesare Mirabelli: Processo in Vaticano e libertà di stampa**

Intervista di Sergio Centofanti per la Radio Vaticana

Uno degli aspetti dibattuti a proposito del processo in corso in Vaticano sulla pubblicazione illecita di documenti riservati riguarda la chiamata in giudizio di due giornalisti e la domanda se ciò sia contrario al rispetto del principio della libertà di stampa. Ne abbiamo parlato con un insigne giurista, il Prof. Cesare Mirabelli, già Giudice della Corte Costituzionale italiana per diversi anni e Presidente della stessa Corte, e ora Consigliere generale dello Stato della Città del Vaticano

D. – Professor Mirabelli, il processo in Vaticano che vede imputati fra gli altri i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi mette in qualche modo in dubbio la libertà di stampa?

R. – Non mi pare proprio. La libertà di stampa è comunque garantita. Il giudizio che deve essere dato è se questi documenti siano stati acquisiti in maniera corretta; se sono cose provenienti da reato, se vi è una partecipazione dei giornalisti alla sottrazione illegale – starei per dire “delittuosa” – di questi documenti.

D. – Il promotore aggiunto Zannotti ha detto che non si contesta la pubblicazione di notizie o la diffamazione, ma il modo in cui sono stati acquisiti questi documenti ...

R. – Certo, se questo costituisce reato, è questo reato che può essere punito. Questo non significa che vi sia un divieto o una limitazione al giornalismo di inchiesta, che ha anche una positività perché mette in luce delle criticità che ci sono e informa sotto questo aspetto l'opinione pubblica. Tuttavia, il giornalismo d'inchiesta non significa una acquisizione di documenti con atti o commissione di reati per procedere a pubblicare informazioni.

D. – Anche in Italia ci sono limiti alla pubblicazione di notizie...

R. – La libertà di stampa comprende certamente la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere giudizi, di pubblicare atti o documenti; ma vi possono essere dei limiti quando questo riguarda – ad esempio – la sicurezza dello Stato o altri elementi che si riferiscono a atti o documenti riservati. Perciò, il limite alla libertà non significa conculcare la libertà di informare. Vi è un elemento che riguarda le modalità con le quali la documentazione viene acquisita – come in questo caso – o anche la natura di alcune informazioni che possono rimanere riservate.

D. – C'è chi asserisce che questi due giornalisti sono processati ingiustamente, contro l'articolo 21 e 51 della Costituzione italiana che tutelano la libertà di stampa e il giornalista che esercita il diritto di cronaca...

R. – Si invocano due norme costituzionali italiane: in realtà, bisogna considerare che ci troviamo in un altro Stato, lo Stato della Città del Vaticano con proprie leggi e propri principi. E tuttavia, gli stessi principi di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione sono autonomamente presenti nell'Ordinamento vaticano: non si può fare certamente riferimento ad articoli della Costituzione italiana, ma è garantita la libertà di espressione

anche nello Stato della Città del Vaticano, in base a principi propri. Questo non significa che, appunto, non vi possa essere una sanzione penale quando si ha un uso inappropriato della libertà: ad esempio se nella stampa offendo l'onore di altre persone o assumo posizioni calunniose, pubblico notizie del tutto calunniose, certamente sono perseguibile penalmente: allora siamo al di fuori dell'esercizio della libertà di stampa e della libertà di manifestazione dell'opinione.

D. – Nell'Ordinamento del Vaticano è garantito il diritto a manifestare il proprio pensiero ...

R. – Riterrei proprio di sì! In questo processo non si vuole contraddire questo diritto, ma perseguire un reato che è previsto dalla legge penale vaticana. Questa legge non ha un contenuto singolare, perché molte legislazioni prevedono sanzioni quando sono sottratti documenti che riguardano la vita dello Stato e che l'Ordinamento ritiene di dovere in qualche modo tutelare.

D. – Un processo, dunque, che si celebra all'interno di uno Stato di diritto ...

R. – C'è un tribunale che giudica in un processo nel quale è garantito il contraddittorio tra le parti; è un processo pubblico nel quale quindi vi è un giudice terzo rispetto all'accusa e alla difesa, e accusa e difesa presentano ciascuna le proprie prove che saranno valutate dal tribunale. Perciò, mi pare che ci siano tutte le garanzie per un giusto processo: un giusto processo che riguarda anzitutto una accusa su un reato, su un fatto che costituisce reato, con la garanzia che si direbbe "di stretta legalità", cioè il fatto che costituisce reato è previsto, è punito da una legge anteriore rispetto al fatto commesso. La garanzia che dev'essere assicurata è la non retroattività della legge penale: in questo caso, non abbiamo una legge penale retroattiva che punisce questi fatti che si asseriscono commessi. Allo stato, siamo in presenza di un'accusa da parte del pubblico ministero, come avviene in ogni ordinamento, e di una difesa che si esprimerà nel processo.

D. – Qualcuno ha parlato di ingranaggio inquisitorio dietro il quale ci sarebbe il codice Zanardelli del 1889 ...

R. – Questo mi fa sorridere, perché si è a lungo detto che il Codice Zanardelli ha un'impostazione liberale rispetto al Codice Rocco, al codice autoritario fascista che, sia pure depurato di alcuni reati, è presente ancora nell'Ordinamento italiano.

D. – C'è chi ha ipotizzato il reato di ricettazione ...

R. – La ricettazione si ha quando si acquisiscono cose per trarne profitto, sapendo che queste cose provengono da reato. Anche questo può essersi verificato; in questo caso credo che si tratti di un reato probabilmente commesso in territorio italiano, anche se i problemi di territorialità si pongono in maniera diversa: ci sono dei reati per i quali si può essere perseguiti anche se commessi all'estero, quando toccano l'interesse dello Stato, siano essi commessi dal cittadino e anche commessi dallo straniero.

D. – E' stato contestato il fatto di non potersi difendere attraverso avvocati di fiducia ...

R. – Qui c'è da precisare forse un aspetto. In ogni Ordinamento dev'essere assicurata naturalmente la difesa tecnica, e la difesa tecnica è assicurata o scegliendo il proprio avvocato – l'avvocato di fiducia – o attraverso la nomina di un difensore d'ufficio, ma il difensore dev'essere un difensore che sia iscritto in appositi elenchi o albi – in Italia diremmo dell'Ordine degli Avvocati – e nello Stato della Città del Vaticano, nell'Ordine – usiamo questo termine – degli Avvocati che sono iscritti negli albi in quello Stato, in quell'Ordinamento. Perciò, non è che può essere ammesso al patrocinio chi non è iscritto in quegli Albi o non è ammesso in precedenza dallo stesso tribunale a difendere dinanzi a sé. Come in ogni Ordinamento.

D. – Questo processo non è una sentenza, è un accertamento dei fatti ...

R. – Ogni processo tende a questo: inizia con una imputazione, un'accusa, vi è un dibattimento per accertare se i fatti sono stati commessi e se vi è una responsabilità degli imputati; il processo non è segreto: è un processo

pubblico, lo stiamo seguendo tutti. Solamente all'esito ci sarà una sentenza, cioè un accertamento motivato, una sentenza che avrà una motivazione ed esprimerà le ragioni per le quali vi è una responsabilità penale e quindi una condanna, oppure non vi è una responsabilità penale e quindi vi sarà un'assoluzione.

[02160-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0967-XX.02]
